

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - MERCOLEDÌ, 11 GIUGNO 1986

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia si pubblica ogni mercoledì in Milano e contiene — integralmente o in estratto — tutti i provvedimenti e le comunicazioni degli organi regionali che possano interessare la generalità dei cittadini.

Le leggi e i regolamenti della Regione, le proposte di legge alle Camere d'iniziativa del Consiglio Regionale e i provvedimenti di maggiore interesse vengono pubblicati in appositi supplementi.

Direzione e redazione presso la **Giunta Regionale - Via Fabio Filzi, 20 - Milano - Telefono 67.65.40.71.**

Vendita e abbonamenti presso **La Tipografica Varese, via Tonale, 49 - Varese - Telefono (0332) 283.504 - 284.158**, a mezzo di assegno bancario o di versamento sul C.C.P. n. 12085213.

Abbonamento per anno solare L. 65.000 - la copia L. 650 - arretrato il doppio.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati con tempestività all'**Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia** presso la Giunta Regionale - Via Fabio Filzi, 20 - Milano. Gli avvisi possono anche essere consegnati a mano presso l'ufficio del Bollettino Ufficiale nei seguenti orari: da lunedì a giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17; il venerdì dalle 9 alle 12.

Tutti gli annunci ricevuti nella settimana vengono di regola pubblicati nel Bollettino del mercoledì successivo.

Il testo degli annunci, in estratto, deve essere redatto in duplice copia, di cui una in carta legale e l'altra in carta uso bollo, fatte salve le esenzioni di legge (comuni e province).

Unitamente al testo deve essere inviata anche l'attestazione del versamento sul C.C.P. n. 12085213 intestato a **La Tipografica Varese (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia)** dell'importo dell'inserzione (Mod. Ch. 8 quater a doppia ricevuta) secondo la seguente tariffa; indicando ragione sociale e partita IVA.

Titolo in grassetto L. 1.200 per riga; testo L. 500 per riga o spazio di riga dattiloscritta su carta uso bollo, aumentato del 18% di IVA. Per bandi di concorso ed avvisi legali redatti secondo gli schemi pubblicati nell'allegato al n. 48 del 1° dicembre 1982, a forfait L. 15.000 aumentato del 18% di IVA.

I FASCICOLI DEL BOLLETTINO SONO IN VENDITA PRESSO LE SEGUENTI LIBRERIE

Milano - Libreria Commerciale - C.so Vercelli 37

Milano - Libreria Commerciale - Via Omboni 1

Milano - Libreria Commerciale - V.le Coni Zugna 62

Milano - Libreria Pirola - Via Cavallotti 16

Milano - Libreria degli Uffici - Via Turati 26

Milano - Libreria EPÈM - Via Ugo Bassi 8

Milano - Libreria dell'Arengario - Via Mapelli 4

Bresso - Libreria Corridoni - Via Corridoni 11

Bergamo - Libreria I.C.A. - V.le Papa Giovanni XXIII 38

Brescia - Libreria Apollonio - Portici X Giornate 29

Como - Libreria Nani - Via Cairoli

Cremona - Galleria del Libro - Libreria Coop. - Galleria XXV Aprile 10

Mantova - Libreria Di Pellegrini - C.so Umberto I 32

Pavia - Libreria Ponzio - Via D. Sacchi 29

S O M M A R I O

pag.

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1986, n. 15

Variazione delle zone per la gestione dei servizi socio-sanitari n. 61 e 60 di cui alla tabella A allegata alla L.R. 5 aprile 1980, n. 35 2910

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1986, n. 16

Proroga dei termini per l'approvazione da parte dei Comuni del Regolamento di igiene comunale, previsti dall'articolo 9 della L.R. 26 ottobre 1981, n. 64 come sostituito dall'articolo 3 della L.R. 30 novembre 1984, n. 61 2910

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1986, n. 15

Variatione delle zone per la gestione dei servizi socio-sanitari n. 61 e 60 di cui alla tabella A allegata alla L.R. 5 aprile 1980, n. 35

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente Legge Regionale:

Art. 1

1. Le zone come determinate dalla tabella A, allegata alla L.R. 5 aprile 1980, n. 35 «Ordinamento dei Servizi di Zona», sono variate mediante l'esclusione del comune di Correzzana dall'ambito territoriale n. 61 e la sua aggregazione all'ambito territoriale n. 60.

La presente Legge Regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Lombardia.

Milano, 7 giugno 1986

Giuseppe Guzzetti

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 aprile 1986 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 28 maggio 1986 prot. n. 20802/8153).

Si riporta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, 3° comma della L.R. 23 aprile 1985, n. 33, l'intera norma nel nuovo testo risultante dalle modifiche apportate.

Nuovo testo della tabella A, relativa agli ambiti territoriali n. 60 e n. 61, allegata alla L.R. 5 aprile 1980, n. 35 «Ordinamento dei servizi di zona», pubblicata nel BUR n. 15, I S.O. del 10 aprile 1980.

Ambito territoriale n. 60

Comuni n. 18

Agrate Brianza
Aicurzo
Arcore
Bellusco
Bernareggio
Burago di Molgora
Camparada
Caponago
Carnate
Cavenago Brianza
Concorezzo
Correzzana
Lesmo
Mezzago
Ornago
Ronco Briantino
Sulbiate
Usmate Velate
Vimercate

Ambito territoriale n. 61

Comuni n. 9

Albiate
Besana in Brianza
Briosco
Carate Brianza
Renate
Triuggio
Veduggio con Colzano
Verano Brianza

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1986, n. 16

Proroga dei termini per l'approvazione da parte dei Comuni del Regolamento di igiene comunale, previsti dall'articolo 9 della L.R. 26 ottobre 1981, n. 64 come sostituito dall'articolo 3 della L.R. 30 novembre 1984, n. 61

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente Legge Regionale:

Articolo unico

1. In sede di prima applicazione, il termine di cui al quarto comma dell'art. 9 della L.R. 26 ottobre 1981 n. 64 come sostituito dall'art. 3 della L.R. 30 novembre 1984 n. 61, è fissato in giorni 240.

La presente Legge Regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Lombardia.

Milano, 7 giugno 1986

Giuseppe Guzzetti

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 aprile 1986 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 28 maggio 1986 prot. n. 20802/8154).

Si riporta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, 3° comma della L.R. 23 aprile 1985, n. 33, l'intera norma nel nuovo testo risultante dalle modifiche apportate.

Nuovo testo dell'art. 3 della L.R. 30 novembre 1984, n. 61, concernente «Modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 26 ottobre 1981, n. 64 e n. 65 concernenti "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di Igiene e Sanità pubblica, per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari e dei presidi multizonali di Igiene e Prevenzione"» di modifica dell'art. 9 della L.R. 26 ottobre 1981, n. 64 e pubblicata nel BUR n. 49, I S.O. del 5 dicembre 1984.

Art. 3

1. L'art. 9 della L.R. 26 ottobre 1981, n. 64 come modificato dalla L.R. 26 ottobre 1981, n. 65, è abrogato e sostituito dal seguente:

«Art. 9 (Regolamenti locali di igiene).

1. Il comitato di gestione dell'E.R. e — relativamente al territorio del Comune di Milano il comitato di gestione dell'U.S.S.L. 75/1 — formula sulla base del regolamento tipo regionale di cui al successivo art. 53, terzo comma, la proposta di regolamento locale tipo di igiene e le eventuali modifiche ed aggiornamenti per i comuni compresi nella propria zona socio-sanitaria, previa consultazione dei comuni interessati, sentiti il dirigente coordinatore sanitario e il dirigente coordinatore amministrativo dell'ufficio di direzione, nonché i responsabili dei servizi competenti.

2. L'assemblea generale di ciascun E.R., entro 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del regolamento tipo regionale e dei relativi aggiornamenti, approva il regolamento locale tipo di igiene e le relative modifiche ed aggiornamenti, di cui trasmette copia alla Giunta regionale.

3. In caso di inadempienza, il Presidente della Giunta regionale, o per sua delega l'Assessore alla Sanità e Igiene con proprio decreto, può assegnare all'E.R. un termine, trascorso inutilmente il quale, trovano comunque applicazione le disposizioni del regolamento tipo regionale.

4. Nel rispetto dei principi previsti dal regolamento locale tipo di igiene ed entro 240 giorni dalla sua approvazione, i consigli comunali deliberano il regolamento d'igiene comunale, da sottoporre oltre che ai previsti controlli di legittimità anche al-

la preventiva verifica di compatibilità con il regolamento locale tipo da parte dei competenti comitati di gestione.

5. Trascorso inutilmente il termine di cui al precedente comma e fino a diversa determinazione del Consiglio comunale, per tutti i comuni inadempienti si applica ad ogni effetto il regolamento tipo di cui ai precedenti secondo e terzo comma.

6. È istituito un comitato tecnico-consultivo, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 40 della L.R. 1 agosto 1979 n. 42, di cui la Giunta regionale si avvale per le attività in materia di igiene pubblica e ambientale, di tutela della salute nei luoghi di lavoro e presidi multizonali di igiene e prevenzione, nonché di formazione e aggiornamento permanente del regolamento tipo.

7. Il comitato tecnico consultivo assume anche i compiti di cui all'art. 4 della L.R. 10 febbraio 1979, n. 24, modificata dalla L.R. 20 agosto 1981 n. 49.

8. La composizione di detto comitato e le modalità del suo funzionamento sono determinati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

9. Ai componenti il comitato di cui al comma precedente è attribuito il compenso previsto dalla L.R. 22 novembre 1982 n. 63».

Direttore: Salvatore Giglio - Stampato da: La Tipografica Varese S.p.A. - Via Tonale, 49 - 21100 Varese
Autorizzazione del Tribunale di Varese del 17 marzo 1977 - n. 313 del Registro.
